

## Norme & Tributi

### Diritto dell'economia



**CORRUZIONE INTERNAZIONALE  
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**  
La Cassazione con la sentenza n.37783 del 20 ottobre ha confermato l'assoluzione per i vertici e per la

società Saipem sulla vicenda delle commesse in Algeria poiché manca la prova dell'atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di chi aveva ricevuto denaro al fine di favorire la società

presso il ministero algerino. La corruzione non si realizza con la sola dazione di denaro. È stata quindi esclusa la responsabilità di Saipem per assenza del reato presupposto

# Vale il patto di opzione put che elimina il rischio perdite

## Cessione di quote

Lo ribadisce la Cassazione sempre che l'accordo sia meritevole di tutela

Operazione molto utilizzata per gli apporti finanziari a breve-medio termine

Angelo Busani

È lecito il contratto di opzione put che, spiegando effetti solo tra i soci (e non verso la società da essi partecipata), determini la sottrazione del socio opzionario rispetto alle perdite che la società partecipata possa conseguire qualora, come nel caso del patto d'opzione che incentiva la patrimonializzazione dell'impresa sociale, si tratti di un accordo che perciò abbia caratteristiche meritevoli di tutela.

Con questa decisione (ordinanza n. 27227 del 7 ottobre 2021), la Cassazione ribadisce il suo orientamento più recente, secondo il quale l'opzione put consiste in un mero rapporto interno tra i soci estraneo al contratto sociale, privo di conseguenze sulla società da essi partecipata.

L'esperienza pratica insegna infatti che il ricorso all'opzione put è frequentissimo in operazioni alle quali partecipa un soggetto che, apportando le proprie risorse finanziarie, accetta anche di prender parte al capitale sociale nell'ottica però di uscirne (cedendo la sua quota di partecipazione o a terzi o al socio che ha

concesso l'opzione put) una volta decorso il periodo in origine previsto per la massimizzazione del suo investimento. Si tratta quindi dell'acquisizione di una quota di partecipazione al capitale sociale per un tempo limitato, finalizzata non a conseguire i risultati di lungo periodo che la società si prospetta, ma a ritrarre un vantaggio, in un orizzonte temporale di breve-medio termine, rispetto alla concessione dell'apporto finanziario.

## Il vecchio orientamento

Fino al cambio di rotta avvenuto nel 2018, la giurisprudenza aveva ritenuto l'opzione put illegittima. Un orientamento basato sulla sentenza della Cassazione 8927/1994, che faceva derivare l'illiceità dell'opzione dal divieto di patto leonino, di cui all'articolo 2265 del Codice civile, per il quale sono nulle le convenzioni che comportano l'esclusione "totale e costante" di un socio dalla partecipazione agli utili e/o alle perdite della società dal medesimo partecipata.

In sostanza, allora la Cassazione aveva ritenuto che se un socio (opzionario) stipula con altro socio (concedente) un'opzione put, e cioè un contratto in base al quale l'opzionario ha il diritto di vendere al concedente la quota di partecipazione al capitale di una società che sia di titolarità dell'opzionario stesso (per un prezzo - non correlato al valore della quota di partecipazione oggetto di put all'atto di esercizio dell'opzione, perché - pari all'esborso effettuato dal socio opzionario per acquisire e mantenere la sua quota di partecipazione), ciò fosse da intendere come un patto nullo in quanto sostanzialmente escluderebbe il socio titolare dell'opzione dalla parte-

cipazione alle eventuali perdite che la società conseguiva.

## Il cambio di rotta

Con la sentenza n. 17498/2018 (si veda Il Sole 24 Ore del 5 luglio 2018) il giudice della legittimità ha ritenuto, invece, legittimo l'accordo concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo effettuato dall'altro socio, si obbliga a manlevare quest'ultimo dalle eventuali conseguenze negative che il conferimento in società possa subire a causa del cattivo andamento degli affari sociali.

La Cassazione (con un'impostazione confermata nella decisione 27227/2021) ha quindi focalizzato l'attenzione sul punto che l'opzione put resta in effetti estranea al contratto sociale, poiché essa consiste in un mero rapporto interno tra i soci che hanno stipulato il contratto di opzione, il quale è, dunque, privo di alcun riverbero verso la società da essi partecipata.

La Cassazione, così decidendo, ha reso evidente che, da un lato, il suo precedente atteggiamento di rigida chiusura più non si giustificava in punto di diritto, in quanto la norma di cui all'articolo 2265 più non si presta, oggi, ad essere letta così come l'ha scritta il legislatore del 1942, ma necessita di una interpretazione al passo con la prassi commerciale che si è nel frattempo sviluppata, specie quella che si è formata nelle operazioni di private equity; e, d'altro lato, si palesava contrario agli interessi degli operatori d'affari e, quindi, alla logica e all'efficienza del sistema economico nel suo complesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il quadro

**1**  
**C**on il contratto con il quale una parte (letta concedente) si obbliga verso la controparte (opzionario) ad acquistare, per un prezzo predeterminato, la quota di partecipazione al capitale sociale di proprietà dell'opzionario qualora questi esprima la volontà di vendere detta quota di partecipazione. L'incasso del prezzo consente all'opzionario di non correre rischi nel suo investimento.

**2**  
**L'opzione fra soci**  
Il contratto di opzione put fra soci che elimina il rischio perdite per il socio opzionario è legittimo se, come per il patto che incentiva la patrimonializzazione dell'impresa sociale si tratti di un accordo meritevole di tutela. Così decide la Cassazione, anche in quanto si tratta di un accordo che dispiega effetti solo tra i soci e non verso la società partecipata.

**3**  
**L'utilizzo**  
Il ricorso all'opzione put è frequentissimo in operazioni alle quali partecipa un soggetto che, apportando le proprie risorse finanziarie, accetta anche di prender parte al capitale sociale nell'ottica però di uscirne (cedendo la sua quota di partecipazione o a terzi o al socio che ha concesso l'opzione put) una volta decorso il periodo in origine previsto per massimizzare l'investimento.

# Sì al recesso obbligatorio quando il socio smette di lavorare per la Srl

## Diritto societario

Secondo la Corte d'Appello di Torino la clausola dello statuto è legittima

Angelo Busani

È da qualificare come clausola di recesso "imposto" o "obbligatorio" la previsione di uno statuto di Srl che obblighi il socio della società, nel caso in cui cessi il suo rapporto di lavoro con la società stessa (o con società da essa partecipate), a cedere agli altri consoci le proprie quote di partecipazione al capitale sociale (la cui titolarità sia stata ottenuta dal socio recedente in conseguenza di un piano di incentivazione del personale), per un prezzo pari al valore della corrispondente quota percentuale di patrimonio netto.

A questa clausola di recesso "imposto" deve comunque applicarsi la disciplina codicistica in tema di esclusione per giusta causa dalla Srl, vale a dire la norma di cui all'articolo 2473-bis del Codice civile, per la quale lo statuto della Srl «può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio», caso nel quale «si applicano le disposizioni» (comprese quelle attinenti al rimborso del socio recedente) che il Codice detta per il recesso dalla Srl.

È quanto deciso il 30 giugno 2021 dalla Corte d'Appello di Torino che ha ravvisato la giusta causa di esclusione nel venir meno dell'attività lavorativa dei soggetti in questione nell'ambito del contesto societario in cui avevano acquisito la qualità di soci, quando invece era stato pro-

prio grazie al piano di incentivazione offerto ai dipendenti della società partecipata (al fine di fidelizzare e motivare il personale meritevole di tutela) che essi avevano ottenuto il risultato di divenire titolari di quote di partecipazione al capitale sociale a condizioni vantaggiose.

Si rende pertanto valutabile in termini di liceità, la previsione statutaria per la quale il venir meno della qualità di dipendente della società (il cui capitale sia stato in parte offerto ai soci per ragioni di incentivazione) concreti una giusta causa di esclusione, in quanto la giusta causa può essere intravista proprio nella «perdita di requisiti soggettivi o» in «altri eventi concernenti la persona del socio o» in «altre circostanze che intacchino l'efficienza organizzativa della posizione sociale dell'escludendo».

Quanto al rimborso dovuto al socio «obbligato al recesso», la Corte esclude che abbia carattere inderogabile (con riguardo al recesso derivante da una causa convenzionale) la norma che impone la liquidazione del socio recedente con una somma di denaro pari al valore corrente della quota di partecipazione in relazione alla quale il recesso è esercitato. Dato che, dunque, anche la previsione in statuto di una fattispecie di esclusione per giusta causa ha una fonte convenzionale, si rende legittima la clausola statutaria che, per il caso del recesso "imposto", disponga appunto il rimborso del socio in rapporto al solo valore del patrimonio netto della società e non in rapporto all'effettivo valore della quota rimborsata al socio escluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## BONUS TERME

Il Ministero dello sviluppo economico sostiene il sistema termale nazionale attraverso il Bonus Terme.

L'erogazione del Bonus consentirà agli istituti termali di recuperare una parte del volume d'affari perso, a causa degli effetti della pandemia da Covid19.

Dal **28 ottobre** gli enti termali interessati potranno accreditarsi sulla piattaforma dedicata.

Dall'**8 novembre** tutti i cittadini maggiorenni, residenti in Italia, potranno richiedere il Bonus rivolgendosi esclusivamente agli enti accreditati.



Ministero dello sviluppo economico

mise.gov.it

INVITALIA

invitalia.it

## L'intervento

### IL RUOLO CARDINE DI REVISORI E SINDACI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

di Cristina Guelfi

Il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 ha ulteriormente differito l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa al 16 maggio 2022. Ha poi rinviato al 31 dicembre 2023 l'applicazione contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Non pochi dubbi e incertezze si sono così create attorno alla responsabilità del revisore legale dei conti e dell'organo di controllo.

Nell'attesa della piena operatività della riforma sono emersi, intanto, nuovi profili di responsabilità per i revisori e per il collegio sindacale dovuti, in parte, al vuoto normativo che il procrastinarsi della riforma sta producendo nelle procedure di gestione delle crisi aziendali.

In particolare si è evidenziato che il mancato adeguamento delle procedure di allerta per l'immediata rilevazione del potenziale rischio di crisi potrebbe compromettere il processo di acquisizione degli elementi probatori normalmente svolto dal revisore per valutare la sussistenza o meno della continuità aziendale e ancora più per la predisposizione della concreta analisi del rischio che la fase di pianificazione della revisione inevitabilmente richiede.

A questo proposito si rammenta che a livello normativo nazionale la continuità aziendale rappresenta un vero e proprio principio di redazione di bilancio ed implica la necessità di verificare la persistenza della prospettiva di continuità

riconducendo così all'esito di tale verifica la scelta dei criteri di valutazione da applicare nelle rappresentazioni di bilancio.

A questo si aggiunge il disposto dell'articolo 14 del Decreto legislativo 14/2019 che attribuisce al collegio sindacale e al revisore legale dei conti, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti l'adeguatezza dell'assetto organizzativo unitamente al dovere di segnalare allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi presupponendo così

**Dovranno fornire all'esperto tutte le informazioni relative alla situazione patrimoniale dell'impresa**

un'assunzione di responsabilità solidale fra i rispettivi organi per la mancata tempestiva segnalazione del potenziale squilibrio.

Tutto questo risulta essere stato raccolto dal legislatore e fatto proprio nel Codice della Crisi che tuttavia, nella sua attuale formulazione, lascia spazio a dubbi interpretativi anche in relazione al ruolo che l'organo di controllo e il revisore legale ricopriranno con l'entrata in vigore dell'istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa.

La procedura della composizione negoziata della crisi entrerà in vigore a partire dal mese di novembre di quest'anno. Questa procedura,

disciplinata all'articolo 2 del decreto legge n. 118 è strutturata attorno alla figura di un soggetto definito "esperto" che deve essere indipendente e imparziale rispetto all'impresa o alle altre parti interessate dall'eventuale operazione di risanamento.

L'imprenditore può accedere a questa procedura volontariamente laddove si sia in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza. All'interno di questa procedura di composizione negoziata un ruolo chiave lo ricopre sia l'organo di controllo sia il revisore legale dei conti ai quali l'articolo 2, comma 2, del decreto legge sopra richiamato vi attribuisce il compito di fornire all'esperto le informazioni e le valutazioni elaborate per una ricognizione generale della situazione economico patrimoniale e finanziaria.

È così onere del revisore e del collegio sindacale mettere l'esperto a conoscenza della situazione patrimoniale della società potenzialmente in crisi.

Qualunque sia l'incertezza applicativa che questa riforma in materia di crisi d'impresa ad oggi presenta risulta evidente da una analisi del testo normativo che un ruolo imprescindibile per la sua concreta operatività sarà affidata, secondo il riparto delle rispettive funzioni, sia al collegio sindacale sia al revisore legale dei conti.

docente Istituto nazionale Revisore legale dei conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA